

# Senato della Repubblica XVII Legislatura

# Fascicolo Iter

**DDL S. 2232** 

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare

## Indice

. DDL S. 2232 - XVII Leg
1.1. Dati generali
1.2. Testi
1.2.1. Testo DDL 2232
1.3. Trattazione in Commissione
1.3.1. Sedute
1.3.2. Resoconti sommari
1.3.2.1. 11 <sup>^</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)
1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 219 (ant.) del 03/03/201614
1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 221 (pom.) del 09/03/201617
1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 223 (ant.) del 16/03/2016 20
1.4. Trattazione in consultiva
1.4.1. Sedute
1.4.2. Resoconti sommari
1.4.2.1. 10 <sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)
1.4.2.1.1. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 211 (pom.) del 23/02/2016
1.4.2.1.2. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 212 (pom.) del 24/02/2016
1.4.2.2. 12 <sup>^</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')
1.4.2.2.1. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 325 (pom.) dell'08/03/2016
1.4.2.3. 14 <sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)
1.4.2.3.1. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 20 (pom., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 16/02/2016

## 1. DDL S. 2232 - XVII Leg.

### 1.1. Dati generali

### collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 2232

XVII Legislatura

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare

Titolo breve: Assistenza disabili gravi

Iter

3 marzo 2016: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

C.698 T. U. con C.1352, C.2205, C.2456, C.2578, C.2682

approvato in testo unificato

S.2232 in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

On Gerolamo Grassi (PD)

#### Cofirmatari

On Mario Marazziti (DeS-CD) (aggiunge firma in data 2 febbraio 2016)

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

C.1352 - On. Ileana Argentin (PD) e altri

C.2205 - On Anna Margherita Miotto (PD) e altri

C.2456 - On. Pierpaolo Vargiu (SCpI)

C.2578 - On Paola Binetti (SCpI) e altri

C.2682 - On Marco Rondini (LNA) e altri

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data 5 febbraio 2016; annunciato nella seduta pom. n. 574 del 9 febbraio 2016.

Classificazione TESEO

SOGGETTI DISABILI E HANDICAPPATI , ASSISTENZA SOCIALE , INVALIDI , ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE

#### Articoli

FONDI DI BILANCIO (Art.5), MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI (Artt.2, 3, 8), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Art.4), ACQUISTI (Art.4), RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Art.4), DECRETI MINISTERIALI (Artt.2, 3), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.7), INFORMAZIONE (Art.7), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.6), DETRAZIONI DI IMPOSTE

(Art.5), DONAZIONI E LIBERALITA' (Art.6), ONERI DEDUCIBILI (Art.6), PROGRAMMI E PIANI (Artt.1, 3), POLIZZE ASSICURATIVE (Art.5), GESTIONI FIDUCIARIE (Art.6), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.8)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. Annamaria Parente (PD) (dato conto della nomina il 3 marzo 2016)

### Assegnazione

Assegnato alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente il 9 febbraio 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 574 del 9 febbraio 2016. Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 10<sup>a</sup> (Industria), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

## 1.2. Testi

### 1.2.1. Testo DDL 2232

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2232

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2016, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati GRASSI, BIONDELLI, CARNEVALI, CARRESCIA, MARAZZITI e RAMPI (698); ARGENTIN, BIONDELLI, Roberta AGOSTINI, ALBANELLA, ANTEZZA, ARLOTTI, BASSO, BONACCORSI, BONAFÈ, Paola BRAGANTINI, CAPONE, CAROCCI, CARRA, CASATI, CENNI, CHAOUKI, COCCIA, COSCIA, DE MICHELI, D'INCECCO, FABBRI, FANUCCI, FEDI, FERRO, FIANO, Cinzia Maria FONTANA, GASPARINI, GHIZZONI, GINOBLE, GIULIETTI, GOZI, GRASSI, LAFORGIA, LATTUCA, LODOLINI, MADIA, MAESTRI, MAGORNO, MALPEZZI, MARCHETTI, MARTELLA, MAZZOLI, MELILLI, META, MOGHERINI, MONGIELLO, MORANI, MOSCATT, MURER, Giorgio PICCOLO, Giuditta PINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, REALACCI, ROMANINI, RUGHETTI, SCUVERA, SENALDI, STUMPO, Valeria VALENTE, VELO, VENITTELLI, VERINI, ZANIN, ZAPPULLA e ZARDINI (1352); MIOTTO, FOSSATI, LENZI, AMATO, ARGENTIN, BENI, BURTONE, CAPONE , CARNEVALI , CASATI , D'INCECCO , FANUCCI , GELLI , GRASSI , IORI , MURER , PATRIARCA, SBROLLINI e SCUVERA (2205); VARGIU, BALDUZZI, BOMBASSEI, CAPUA, CATANIA, CAUSIN, Antimo CESARO, CIMMINO, D'AGOSTINO, DAMBRUOSO, GALGANO, LIBRANDI, MATARRESE, MAZZIOTTI DI CELSO, MOLEA, MONCHIERO, OLIARO, Andrea ROMANO, SOTTANELLI, TINAGLI, VECCHIO e VEZZALI (2456); BINETTI, D'ALIA, BUTTIGLIONE e DE MITA (2578); RONDINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, Matteo BRAGANTINI, BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, Giancarlo GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, Gianluca PINI, PRATAVIERA e SIMONETTI (2682)

(V. Stampati Camera nn. 698, 1352, 2205, 2456, 2578 e 2682)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 febbraio 2016

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera *a*), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta a favorire il benessere, la piena inclusione

sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.

- 2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono adottate previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e sono assicurate anche in vista del venir meno del sostegno familiare attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Nel caso in cui venga nominato un amministratore di sostegno, questi, tenuto conto, ove possibile, della volontà della persona interessata e dei genitori o del genitore eventualmente in vita, definisce o aggiorna i termini del progetto individuale di vita del beneficiario. Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità.
- 3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di *trust* in favore di persone con disabilità, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6.

Art. 2.

(Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale)

- 1. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.
- 2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo di cui al presente comma è determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
- 2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.
- 3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per l'erogazione

dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

#### Art. 4.

(Finalità del Fondo)

- 1. Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalità:
- a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità;
- b) realizzare interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;
- c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di *co-housing*, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
- *d)* sviluppare, ai fini di cui alle lettere *a)* e *c)*, programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone di cui all'articolo 1, comma 2.
- 2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono compartecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1. Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

### Art. 5.

(Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave)

- 1. All'articolo 15, comma 1, lettera *f*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «o di invalidità permanente.» è inserito il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».
- 2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9. Art. 6.

(Istituzione di trust a favore di persone con disabilità grave e agevolazioni tributarie)

- 1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di *trust*, all'atto della loro istituzione ovvero anche successivamente, in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
- 2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust* è istituito. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto

istitutivo del trust.

- 3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:
- a) l'istituzione del trust sia fatta per atto pubblico;
- b) l'atto istitutivo identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il *trust* è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;
- c) l'atto istitutivo individui gli obblighi del *trustee*, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo indichi inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee*;
- d) gli esclusivi beneficiari del trust siano le persone con disabilità grave;
- *e)* i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;
- f) l'atto istitutivo individui il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del *trust* a carico del *trustee*;
- g) l'atto istitutivo stabilisca il termine finale di durata del *trust* nella data della morte della persona con disabilità grave;
- h) l'atto istitutivo stabilisca la destinazione del patrimonio residuo.
- 4. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
- 5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
- 6. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei *trust* di cui al comma 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
- 7. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.
- 8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.
- 9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
- 10. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4 e 5, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 7, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Art. 7.

(Campagne informative)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

Art. 8.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9. La relazione illustra altresì l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

- 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 51,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 33,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## 1.3. Trattazione in Commissione

### **1.3.1. Sedute**

### collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 2232

XVII Legislatura

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare

Titolo breve: Assistenza disabili gravi

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta Attività

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente

N. 219 (ant.) Congiunzione di

3 marzo 2016 S.292

Proposto ciclo di

audizioni

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 221 (pom.) Discusso

9 marzo 2016 congiuntamente:

S.292

N. 223 (ant.)

16 marzo 2016

## 1.3.2. Resoconti sommari

# 1.3.2.1. 11<sup>^</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

# 1.3.2.1.1. 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 219 (ant.) del 03/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

# LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>) GIOVEDÌ 3 MARZO 2016 219<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(292) BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo "Dopo di noi" (Esame congiunto e rinvio)

Riferisce congiuntamente la relatrice <u>PARENTE</u> (*PD*), che si sofferma anzitutto sul disegno di legge n. 2232, approvato dalla Camera dei deputati. Dopo aver ricordato i dati dell'ISTAT sulle difficoltà delle persone disabili in Italia, passa ad illustrare l'articolo 1, che indica le finalità del provvedimento, inteso a favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso misure di assistenza, cura e protezione. Con l'articolo 2 si definiscono poi le prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale ai disabili gravi privi del sostegno familiare, mentre con

l'articolo 3 si istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 milioni per il 2017 e di 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018. Il Fondo, sulla base dell'articolo 4, realizza una pluralità di interventi per favorire il più possibile l'inclusione sociale delle persone disabili.

La relatrice si sofferma quindi sull'articolo 6, che disciplina l'istituzione di *trust* in favore di disabili gravi e le connesse agevolazioni tributarie; a proposito del comma 1, evidenzia in particolare la necessità di un chiarimento sulla portata applicativa delle agevolazioni fiscali ed esenzioni, sottolineando che con il comma 2 si condizionano le esenzioni alla condizione che il *trust* persegua come finalità l'inclusione sociale. Le ulteriori condizioni che devono sussistere per fruire delle esenzioni sono stabilite al comma 3. I successivi commi da 4 a 8 si concentrano sui trasferimenti di beni e diritti in favore dei *trust*, sulconferimento di immobili nei *trust* in favore di disabili gravi e sulla deducibilità dal reddito complessivo delle donazioni effettuate nei confronti del *trust*. Gli articoli 7e 8prevedono l'avvio di campagne informative sulla diffusione della conoscenza delle disposizioni del provvedimento e la presentazione di una relazione annuale alle Camere sullo stato di attuazione di esse. L'articolo 9 provvede alla copertura finanziaria.

Passando all'esame del disegno di legge n. 292, la relatrice dà conto brevemente delle forme di sostegno ivi contenute, consistenti in un assegno mensile in favore dei soggetti affetti da disabilità grave privi di supporto familiare, di importo pari a 800 euro.

Nel proporre l'adozione del disegno di legge n. 2232 come testo base, la relatrice si sofferma su alcuni profili su cui ritiene necessario un approfondimento. In particolare, le agevolazioni fiscali relative alle polizze assicurative, previste dall'articolo 5, andrebbero vincolate e finalizzate. A tale scopo, occorrerebbe riflettere su un regime tributario agevolato per soluzioni assicurative *ad hoc* in favore di persone con disabilità. Con riferimento all'istituzione di *trust*, occorrerebbe poi un approfondimento delle tematiche giuridiche e fiscali legate alla costituzione dei vincoli di destinazione, e in particolare sugli istituti previsti nell'ordinamento giuridico italiano che potrebbero essere in linea con le finalità e gli obiettivi della norma; più specificamente, quello previsto all?articolo 2645-*ter* del codice civile potrebbe agevolare l?effettiva applicazione delle disposizioni in favore delle persone con disabilità e la loro più ampia diffusione, anche in considerazione della sua fungibilità con l?istituto del *trust*, offrendo così una soluzione alternativa probabilmente anche meno onerosa per le famiglie. Un ulteriore approfondimento dovrà a giudizio della relatrice riguardare le questioni fiscali collegate alla assegnazione del patrimonio residuo di cui al comma 3 lettera *h*), a seguito dello scioglimento del *trust*.

Relativamente alle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 6, e con l?intento di agevolare le famiglie e rendere meno oneroso il ricorso agli istituti ivi indicati, la relatrice suggerisce poi di valutare l?opportunità di specificare che la figura del *trustee* possa essere rivestita anche dallo stesso disponente, finché in vita. Tenendo conto della finalità della norma, andrebbe inoltre considerata l?estensione di alcune delle ulteriori agevolazioni fiscali previste per le ONLUS anche al *trust* a favore di persone con disabilità grave.

Con riferimento alle agevolazioni IMU previste al comma 6 dell?articolo 6 in caso di conferimento di immobili e diritti reali sugli stessi nei *trust*, la relatrice nota quindi che, a causa del vincolo di invarianza posto ai Comuni, si corre il rischio di rendere l?agevolazione fiscale di difficile applicazione. Tenendo conto della specifica finalità che viene assegnata ai beni immobili conferiti in *trust* a favore dei soggetti con disabilità grave, riterrebbe inoltre da valutare l?opportunità di estendere alla fattispecie in esame le agevolazioni IMU previste per la prima casa per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale.

In tema di "progetto individuale", giudica necessario armonizzare quanto prevede l'articolo 14 della legge n. 238 del 2000 con le norme del comma 2 dell'articolo 1, in particolare sul ruolo da attribuire all'amministratore di sostegno, sulla necessità della predisposizione del progetto durante l'esistenza in vita dei genitori e sull'opportunità del coinvolgimento di tutti gli attori, *trustee*, amministratori, volontari, associazioni, fondazioni, servizi sociali e sanitari pubblici e privati

accreditati, per garantire un reale approccio di assistenza integrata, al fine di mettere al centro la volontà delle persone con disabilità, affinché nulla sia deciso su di loro, ma con loro.

Infine, sottolinea l'urgenza di un'attenta e puntuale collaborazione con le Regioni, che dovranno provvedere ad adeguare la propria normativa per agevolare e semplificare la costituzione e gestione dei servizi e degli interventi innovativi previsti dall'articolo 4.

Al fine di approfondire questi delicati aspetti sarà opportuno a suo avviso procedere ad alcune mirate audizioni.

A giudizio del senatore DIVINA (*LN-Aut*), il provvedimento intende soprattutto sorreggere le famiglie nelle quali sono presenti disabili gravi, angosciate dal problema di ciò che verrà ad accadere allorché questi soggetti saranno privati del loro sostegno naturale. Ritiene comunque che il problema del "dopo" potrebbe essere alleviato ove si cercasse di anticipare i tempi dell'autonomia, inserendo questi soggetti in strutture o in comunità protette, che sviluppino in loro capacità, anche limitate, di autonomizzarsi.

La relatrice <u>PARENTE</u> (*PD*) osserva che la problematica della deistituzionalizzazione e dello sviluppo dell'autonomia di queste persone è già affrontata dal provvedimento, ma ne andrebbe meglio specificato l'*iter*. Si domanda inoltre se la scelta del *trust* sia davvero quella migliore per garantire le finalità che si intendono conseguire.

Il presidente <u>SACCONI</u> concorda con l'opportunità di tracciare un percorso ideale che inizi tempestivamente, in modo da favorire un livello di autosufficienza delle persone tale da consentire loro di assorbire successivamente la perdita del sostegno familiare. Ritiene opportuno che i numerosi profili, anche di carattere fiscale, che queste questioni involgono vengano approfonditi attraverso una serie mirata di audizioni, anche di interlocutori istituzionali; invita pertanto i senatori a far pervenire quanto prime le rispettive proposte.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

# 1.3.2.1.2. 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 221 (pom.) del 09/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

# LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>) MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016 221<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente <u>SACCONI</u> comunica che durante le odierne audizioni sui disegni di legge nn. 2233 e 2229 (lavoro autonomo), svoltesi in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

# Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro (n\_280)

( Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il <u>PRESIDENTE</u> ricorda che nella precedente seduta il relatore, senatore Pagano, ha illustrato l'Atto del Governo.

La senatrice SPILABOTTE (PD) fa notare che alcune categorie attualmente non ricomprese nel nuovo organismo, come i servizi ispettivi ASL, attualmente in carico alle regioni, chiederebbero di confluirvi.

Il presidente <u>SACCONI</u> (*AP* (*NCD-UDC*)) comprende tale istanza; in attesa del *referendum* confermativo della riforma costituzionale, la quale riconduce allo Stato centrale funzioni attualmente svolte dalle regioni, sarebbe effettivamente opportuno prevedere nella bozza di parere che, come peraltro accade con riferimento ad ANPAL, l'Ispettorato nazionale non venga definito unicamente in se stesso, ma anche come responsabile di una rete che svolga le funzioni gestite, peraltro debolmente, da altri enti.

La senatrice PARENTE (*PD*) sottolinea che la necessità di una omogeneizzazione in tal senso era già contenuta nel parere reso il 5 agosto 2015 dalla Commissione con riferimento all'Atto di Governo n. 178, concernente le disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Il presidente SACCONI (AP (NCD-UDC)) concorda, aggiungendo che in tema di sicurezza si riscontra una generalizzata richiesta di omogeneità di regole.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*), pur comprendendo le ragioni addotte dagli intervenuti, rileva che l'esperienza delle province di Trento e di Bolzano risulta invece connotata da una apprezzabile funzionalità.

Il presidente SACCONI (AP (NCD-UDC)) osserva che ciò potrà essere avvalorato da un richiamo nella bozza di parere al rispetto degli statuti di autonomia delle province di Trento e Bolzano, che peraltro hanno in ogni caso anch'esse interesse ad essere inserite in una rete più funzionale e contrassegnata da regole omogenee di funzionamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI fa presente che la Commissione sta svolgendo in modo serrato audizioni sui disegni di legge nn. 2233 e 2229, in materia di lavoro autonomo, che dovrebbero esaurirsi la prossima settimana. Successivamente la Commissione svolgerà audizioni sui disegni di legge n. 2232 e 2292 (assistenza disabili gravi). In entrambi i casi si tratta di provvedimenti che occorre definire, sia pure per ragioni diverse, in tempi ristretti. Auspica inoltre che nella giornata di martedì prossimo la Commissione possa concludere l'esame dell'Atto del Governo n. 266, con la votazione del relativo parere.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,40.

# 1.3.2.1.3. 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 223 (ant.) del 16/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)
MERCOLEDÌ 16 MARZO 2016
223<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro (n. 280)

( Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il relatore <u>PAGANO</u> (*AP (NCD-UDC)*) dà conto di una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato. Segnala in particolare che la proposta, raccogliendo alcuni suggerimenti avanzati nel corso dell'ultima seduta, richiama le considerazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione il 5 agosto 2015 sullo schema di decreto riguardante la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (AG n. 178). Pertanto, nella prospettiva della riforma costituzionale, ferma restando la tutela del rispetto delle

competenze delle regioni a Statuto speciale e degli Statuti di autonomia delle province di Trento e Bolzano, si invita il Governo a considerare l'opportunità che l'Ispettorato venga concepito come ente di coordinamento di tutte le attività ispettive, ivi incluse quelle attualmente affidate alle ASL, allo scopo di evitare inutili duplicazioni di controlli operati da enti diversi.

Il presidente <u>SACCONI</u> osserva che il testo, che risponde alle indicazioni già date dalla Commissione anche in occasione dell'esame dell'Atto del Governo n. 178, opportunamente auspica il coordinamento delle varie attività ispettive, in modo da garantire l'omogeneità di tali attività nell'intero territorio nazionale.

Il senatore <u>PUGLIA</u> (*M5S*) dà invece conto di una proposta di parere contrario, pubblicata in allegato, ritenendo che il testo non contenga misure adeguate a garantire l'effettivo coordinamento delle funzioni di vigilanza rimesse all'Ispettorato con quelle di competenza dell'INAIL e dell'INPS. Inoltre, nello schema non sono a suo avviso previsti strumenti adeguati a consentire un efficace monitoraggio del corretto funzionamento del nuovo Ente.

Il presidente <u>SACCONI</u> nota che assai opportunamente il disegno complessivo, nel trasferire le linee di indirizzo operativo in capo all'Ispettorato, lascia invece quelle di indirizzo sostanziale nella piena competenza del Ministero del lavoro.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata da relatore, che è approvata a maggioranza.

Risulta conseguentemente preclusa la votazione sulla proposta di parere contrario, a prima firma del senatore Puglia.

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI, dopo aver ricordato gli ulteriori impegni della Commissione in questa settimana, fa presente che nella prossima si svolgeranno audizioni sui disegni di legge nn. 2232 e 292 (Assistenza disabili gravi). I provvedimenti hanno infatti una sostanziale e obiettiva urgenza, legata alla loro finalità. Sta inoltre maturando l'intento di apportare integrazioni al testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 280

L?11a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che esso è stato predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che demanda ad un regolamento governativo l'adozione - in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti per gli statuti delle agenzie pubbliche dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - dello statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro; atteso che il termine (ordinatorio) per l'emanazione del regolamento - stabilito in 45 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 149 - è scaduto l'8 novembre 2015, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

In via generale, si richiamano le considerazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione il 5 agosto 2015 sullo schema di decreto riguardante la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (A.G. n. 178). In questo senso, nella prospettiva della riforma costituzionale, ferma restando la tutela del rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e degli statuti di autonomia delle province di Trento e di Bolzano, si invita il Governo a considerare l'opportunità che l'Ispettorato venga concepito come ente di coordinamento di tutte le attività ispettive, ivi incluse quelle attualmente affidate alle ASL, allo scopo di evitare inutili duplicazioni di controlli operati da enti diversi.

All'articolo 3, concernente gli organi dell'Ispettorato, dove si specifica che l'incarico di direttore è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato, pubblico o privato, o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Ispettorato, andrebbe chiarita, ai fini in esame, la nozione di "lavoro autonomo", considerato anche che la norma tratta in termini diversi le attività professionali private, anche occasionali.

In merito alle funzioni del direttore, si osserva inoltre che, come rilevato anche nel parere del Consiglio di Stato, nello schema mancano le norme sulle procedure per l'adozione dei regolamenti interni di organizzazione e contabilità, competenza che l'articolo 8, comma 4, lettera *l*), del decreto legislativo n. 300 del 1999 espressamente assegna - previa approvazione del Ministero vigilante - al direttore quale organo di vertice dell'ente.

Riguardo alla presidenza delle sedute del consiglio di amministrazione in caso di assenza del presidente, sempre in linea con quanto rilevato nel parere del Consiglio di Stato, al fine di evitare possibili incertezze procedurali, si suggerisce di riformulare il comma 7 dell'articolo 5, prevedendo che la sostituzione avvenga con il membro più anziano per nomina e che solo a parità di tale parametro si applichi il criterio dell'anzianità anagrafica.

Quanto alle funzioni del collegio dei revisori e alle modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute del medesimo organo (articoli 6 e 7), si segnala infine che, essendo il numero legale per la seduta costituito dalla presenza di almeno due membri, occorrerebbe definire la disciplina per il caso di parità di voti, ovvero prevedere che alle sedute siano convocati e assistano sia i membri effettivi sia i supplenti, di modo che l'eventualità di una partecipazione di due soli componenti risulti del tutto residuale.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI PUGLIA, NUNZIA CATALFO E SARA

### PAGLINI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 280

### L' 11a Commissione del Senato,

in sede d'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell?Ispettorato nazionale del lavoro (AG n. 280) premesso che:

lo schema di decreto in esame ha l'obiettivo di rendere un più efficace coordinamento della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e deve necessariamente essere inserito nel contesto più generale della legislazione sul lavoro degli ultimi anni, in particolare nel disegno complessivo delineato dai provvedimenti che hanno costituito il cosiddetto *Jobs Act*;

tale schema di Statuto viene emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" che prevede l'istituzione di un Agenzia unica delle ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro". Lo Statuto ha l'obiettivo di individuare i fini istituzionali dell'Ente, declinare le competenze degli organi, definire le modalità procedurali per il loro funzionamento e le procedure di svolgimento degli adempimento contabili;

### considerato che:

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" prevede la guida dell'Ispettorato dell'attività di vigilanza, ma al comma 2, dell'articolo 7, dice testualmente che "sono individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL" affidando all'Ispettorato il solo "potere di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento".

Nello schema di Statuto non si rivengono adeguate ed opportune misure volte a garantire che l?esercizio delle funzioni di vigilanza rimesse all?Ispettorato sia adeguatamente coordinato con le attività di competenza dell?INAIL e dell?INPS ed evitato un controllo politico sulla vigilanza escludendo gli Enti Previdenziali da qualsiasi possibilità di scelta ed indicazione a livello territoriale. Il decreto delegato 14 settembre 2015, n. 149 attribuisce all'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro una mera funzione di coordinamento delle attività ispettive degli Enti Previdenziali, difatti oltre al richiamo di cui al comma 2, dell'articolo 7 sopraindicato, al comma 2, dell'articolo 2 recita: "L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni: *a)* esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonche' legislazione sociale ?".

E? evidente come il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 preveda che gli ispettori dell'INPS e dell'INAIL, pur inseriti in un ruolo ad esaurimento, continuino ad essere gerarchicamente e funzionalmente sottoposti ai propri Enti di appartenenza e che quindi nella nuova organizzazione debbano per conseguenza svolgere la propria attività presso le strutture logistiche dei suddetti Enti con il mantenimento delle retribuzioni in essere.

Nello schema di Statuto all'articolo 2 quando indica i fini istituzionali dell'Ispettorato nazionale del lavoro da un lato è corretto indicare che "svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali", ma avrebbe poi dovuto, nel rispetto del decreto delegato, inserire la locuzione "coordina" relativamente alle attività ispettive esercitate dall'INPS e dall'INAIL. In effetti il testo dello schema proposto, lasciando anche per le attività ispettive degli Enti Previdenziali il verbo "svolge" fa intendere di voler includere, anche per gli stessi, ogni funzione ispettiva travalicando lo spirito e la delega del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 che per l'attività ispettiva di INPS e INAIL prevede il "coordinamento" delle stesse.

Considerato inoltre che:

lo schema di Statuto prevede l?istituzione di un Consiglio di Amministrazione di cui fanno parte rappresentanti del Ministero de lavoro, dell?INPS e dell?INAIL, con il chiaro obiettivo di garantire che gli Enti previdenziali possano esprimere le linee di indirizzo dell'Ispettorato. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione è svuotato di qualsiasi potere di indirizzo sulla vigilanza, anzi non è praticamente citato se non per pure funzioni organizzative interne, che evidentemente, non sono la ragione per cui è stato previsto. Si propone pertanto di inserire nell'articolo 5 dello Statuto tra le competenze quella di determinare "le linee di indirizzo operativo dell'attività di vigilanza dell'Ispettorato a livello nazionale, tenuto conto delle istanze espresse dal Ministero del Lavoro, dall'INPS e dall'INAIL attraverso i propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione"; rilevato che:

non si rivengono adeguate ed opportune misure volte a garantire che l?esercizio delle funzioni di vigilanza rimesse all?Ispettorato sia adeguatamente e meramente coordinato con le attività di competenza dell?INAIL e dell?INPS ed evitato un controllo politico sulla vigilanza escludendo gli Enti Previdenziali da qualsiasi possibilità di scelta ed indicazione a livello territoriale e non sono stati previsti specifici ed adeguanti strumenti di controllo e monitoraggio del corretto funzionamento e coordinamento dell'attività del costituendo Ispettorato; esprime parere contrario.

## 1.4. Trattazione in consultiva

### **1.4.1. Sedute**

### collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 2232

XVII Legislatura

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare

Titolo breve: Assistenza disabili gravi

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta Attività

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

N. 211 (pom.) Esito: Esame e

23 febbraio 2016 rinvio

Parere destinato alla Commissione 11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale)

N. 212 (pom.) Esito: Favorevole

24 febbraio 2016

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

N. 325 (pom.) Discusso

8 marzo 2016 congiuntamente:

<u>S.292</u>

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 20 (pom.) Esito: Favorevole 16 febbraio 2016 con osservazioni

Sottocomm. pareri (fase disc.)

Parere destinato alla Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

## 1.4.2. Resoconti sommari

# 1.4.2.1. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

# 1.4.2.1.1. 10<sup>a</sup>Commissione permanente(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 211(pom.) del 23/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)
MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2016
211<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15.40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva su atti del Governo dei seguenti sei schemi di decreti legislativi recanti attuazione di direttive concernenti l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri: atto n. 270, relativo alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione; n. 271, in materia di compatibilità elettromagnetica; n. 272, concernente la messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento automatico; n. 273, riguardante la messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura; n. 274, sugli apparecchi e sui sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; n. 275, concernente la messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Propone inoltre che l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima settimana, sia integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2228 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015", nonché dei disegni di legge n. 2233 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", di iniziativa del Governo, e n. 2229 in materia di "Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale".

Concorda la Commissione.

#### IN SEDE CONSULTIVA

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri (Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si intende favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, agli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. In particolare, il disegno di legge prevede misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti dei genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità dell'assistenza. Le predette misure sono adottate previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale per le persone disabili di cui all'articolo 14 della legge n. 238 del 2000 e sono assicurate attraverso la progressiva presa in carico della persona già durante l'esistenza in vita dei genitori. Il disegno di legge è altresì inteso ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze assicurative e la costituzione di *trusts* in favore di persone con disabilità grave.

Tra le varie misure, sottolinea l'istituzione - nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 milioni per il 2017 e di 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018.

Dopo aver illustrato il complesso delle altre disposizioni, segnala l'articolo 5, che eleva il limite di detrazione dall'imposta IRPEF da 530 a 750 euro per le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte, qualora queste ultime siano destinate alla tutela delle persone con disabilità grave. Il successivo articolo 6 disciplina l'istituzione di *trusts* in favore di disabili gravi e le connesse agevolazioni tributarie: tra queste, evidenzia la prevista deducibilità dal reddito complessivo del soggetto privato, anche diverso dalle persone fisiche, delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di *trusts* istituiti in favore di disabili gravi, a decorrere dal periodo di imposta 2016, entro il duplice limite del 20 per cento del reddito complessivamente dichiarato e di 100.000 euro annui.

Nel sottolineare l'alta valenza sociale del disegno di legge in titolo, la cui approvazione è attesa con grande trepidazione dalle famiglie di persone con gravi disabilità e dalle associazioni che assistono tali persone, conclude proponendo di esprimere sin d'ora un parere favorevole.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) si unisce alle considerazioni svolte dalla relatrice Pelino, sottolineando le alte finalità perseguite dal disegno di legge e convenendo sull'opportunità di

esprimersi il più rapidamente possibile, possibilmente nella seduta odierna.

La senatrice <u>VALDINOSI</u> (*PD*) si associa all'intervento che l'ha preceduta, testimoniando la grande attesa nel Paese per la proposta in esame e le molte sollecitazioni ricevute a definire al più presto la disciplina in questione.

Il senatore GIROTTO (M5S) chiede che la votazione della proposta di parere sia rinviata alla prossima seduta

A tale richiesta si unisce il senatore CONSIGLIO (LN-Aut).

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2224) *Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ASTORRE (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, in materia di sicurezza delle cure sanitarie, responsabilità professionale del personale sanitario e responsabilità delle strutture in cui esso operi. Si sofferma in particolare su alcune disposizioni di interesse per la Commissione industria: l'articolo 7 disciplina la responsabilità civile degli esercenti professioni sanitarie e quella delle strutture sanitarie o sociosanitarie, con riferimento all'operato dei medesimi soggetti e l'articolo 8 sostituisce, per la richiesta di risarcimento di danni derivanti da responsabilità sanitaria, l'istituto del tentativo di mediazione con l'applicazione dell'istituto del ricorso, presso il giudice civile competente, per l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva, configurato come condizione per la procedibilità della successiva domanda giudiziale. La partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione. Si prevede inoltre che, in caso di mancata conciliazione, la domanda giudiziale venga tassativamente presentata ed esaminata nell'ambito del procedimento sommario di cognizione.

Illustra quindi l'articolo 9, chelimita la possibilità di azione di rivalsa nei confronti dell'esercente una professione sanitaria ai casi di dolo o colpa grave e disciplina l'azione di rivalsa in questione, introducendo, tra l'altro, il principio che la rivalsa, in caso di danno derivante da colpa grave, non possa superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa l?esercente la professione sanitaria, nell?ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non potrà essere preposto a incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti, venendo inoltre esclusa la possibilità di partecipazione a pubblici concorsi per incarichi superiori.

L'articolo 10conferma l'obbligo di assicurazione, per la responsabilità civile, a carico delle strutture pubbliche e private che eroghino prestazioni sanitarie (anche in regime di libera professione

intramuraria nonché attraverso la telemedicina) e l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile a carico degli esercenti attività sanitaria in forma libero-professionale; per questi ultimi si introduce l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, "al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa". L'articolo 11definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative. L'articolo 12 introduce, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decre-to ministeriale di cui al comma 6 del precedente articolo 10, la possibilità di a-zione diretta, da parte del danneggiato, nei con-fronti dell'impresa di assicurazione; segnala peraltro che non viene prevista la possibilità di azione diretta con riferimento alle polizze di cui al comma 3 dell'articolo 10.

L'articolo 14, infine, demanda a un regolamento ministeriale l'istituzione di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, al fine di provvedere alla copertura, totale o parziale, dei danni in alcune fattispecie in cui, senza l'intervento del Fondo, il risarcimento sarebbe difficilmente conseguibile, in tutto o in parte. Il Fondo è alimentato da un contributo a carico delle imprese di assicurazione, da determinare in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo all'assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria; il Fondo ha diritto di regresso nei confronti del responsabile del sinistro.

Conclude illustrando una proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

### SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2224

La 10<sup>a</sup> Commissione (Industria, commercio, turismo),

esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in tema di rivalsa, in caso di danno derivante da colpa grave, di cui all'articolo 9, per la quale si prevede che non possa superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua dell'esercente una professione sanitaria, si invita la Commissione di merito a precisare quest'ultima nozione, con particolare riferimento ai lavoratori diversi da quelli subordinati e ai casi in cui il rapporto di lavoro non duri tutto l'anno o consista in prestazioni occasionali;

l'articolo 10, comma 3, prevede l'obbligo per gli esercenti attività sanitaria, operanti a qualsiasi titolo in strutture pubbliche o private, di stipulare un'adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, "al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa": a tale riguardo, si invita a valutare l'opportunità di chiarire se tale obbligo assicurativo decorra solo successivamente all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 6 del medesimo articolo;

all'articolo 11, che definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative, si segnala l'opportunità di specificare se tali norme riguardino tutte le tipologie di polizze assicurative di cui all'articolo 10; quanto infine all'articolo 12, si segnala che non viene prevista la possibilità di azione diretta con riferimento alle polizze di cui al comma 3 dell'articolo 10.

# 1.4.2.1.2. 10<sup>a</sup>Commissione permanente(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 212(pom.) del 24/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)
MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2016
212<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Vice Presidente PELINO

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente <u>PELINO</u> (FI-PdL XVII), relatrice, ricorda di avere proposto, nella seduta di ieri, di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il senatore GIROTTO (M5S) richiama l'attenzione sull'articolo 6 del disegno di legge n. 2232, che prevede l'istituzione di trust in favore di disabili gravi e le connesse agevolazioni tributarie. L'inserimento di tale disciplina, non prevista nel testo originario dell'iniziativa in titolo, nel corso della prima lettura, comporta il radicale mutamento del suo oggetto, che diviene l'introduzione nell'ordinamento di uno strumento giuridico attualmente non pienamente riconosciuto in Italia. Conclude preannunciando l'astensione del suo Gruppo.

Ha quindi la parola il senatore CONSIGLIO (LN-Aut), il quale considera il disegno di legge in titolo un buon punto di partenza per garantire misure a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ancorché suscettibile di miglioramento; dichiara pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice <u>VALDINOSI</u> (PD) ricorda che l'istituto del trust ha già avuto ingresso in Italia, benché sia tuttora poco utilizzato e, dopo aver ribadito il giudizio favorevole sull'iniziativa in titolo già espresso nella seduta di ieri, dichiara il voto favorevole del Gruppo PD.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) considera il disegno di legge n. 2232 un buon punto di partenza per il sostegno alle disabilità gravi e, dopo aver ricordato le iniziative in materia presentate dal suo Gruppo parlamentare, dichiara il voto favorevole sulla proposta della relatrice.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e accolta.

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente <u>PELINO</u> ricorda che il relatore Astorre ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore GIROTTO (M5S) e previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo con osservazioni del relatore, pubblicata in allegato al resoconto della seduta di ieri, è posta ai voti e accolta.

IN SEDE REFERENTE

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

La presidente <u>PELINO</u> informa la Commissione che il senatore Falanga ha ritirato l'emendamento 46.27 e che il senatore Marinello ha aggiunto la propria firma all'emendamento 46.30.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

# 1.4.2.2. 12<sup>^</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')

# 1.4.2.2.1. 12<sup>a</sup>Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 325 (pom.) dell'08/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>) MARTEDÌ 8 MARZO 2016 325<sup>a</sup> Seduta (2a pomeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Non essendovi richieste di intervento, la <u>PRESIDENTE</u> dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice.

La relatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*), in sede di replica, dichiara di non condividere le considerazioni problematiche svolte dalla senatrice Granaiola in merito agli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame.

Quanto all'articolo 1, concernente l'etichettatura degli oli d'oliva, fa presente che esso, al fine di superare i rilievi delle Istituzioni europee, si limita a intervenire su aspetti marginali: le modalità di evidenziazione cromatica delle indicazioni di origine delle miscele, che vengono peraltro disciplinate in maniera tale da assicurare visibilità, leggibilità e indelebilità; il termine minimo di conservazione (che comunque resta obbligatoriamente da inserire in etichetta), la cui individuazione viene demandata alla responsabilità dei produttori.

In merito all'articolo 2, riguardante l'etichettatura del miele, fa rilevare che esso si limita a chiarire la non obbligatorietà dell'indicazione dei singoli Paesi di provenienza in caso di miscele di mieli prodotti

in altri Stati membri e immessi sul mercato nel rispetto della normativa europea in materia.

Per ciò che attiene alle altre osservazioni formulate dalla senatrice Granaiola, ritiene, senza entrare nel merito delle stesse, che esse ineriscano a profili estranei alla competenza della Commissione. In conclusione, propone di formulare sul disegno di legge in titolo una relazione favorevole.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

La senatrice DIRINDIN (PD) annuncia che il proprio Gruppo voterà a favore della proposta di relazione formulata dalla relatrice, mentre il senatore ZUFFADA dichiara il voto contrario della propria parte politica.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara che esprimerà un voto di astensione, in quanto, a suo giudizio, non sono state tenute nella dovuta considerazione le implicazioni di carattere sanitario delle disposizioni su cui si è soffermata nel corso della discussione generale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la <u>PRESIDENTE</u> pone in votazione la proposta di relazione favorevole appena formulata (pubblicata in allegato).

La Commissione approva.

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La <u>PRESIDENTE</u> segnala l'opportunità di porre all'ordine del giorno della Commissione l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge relativi alla lingua dei segni (n. 302 e connessi), assegnati in sede referente alla 1<sup>a</sup> Commissione; nonché dei disegni di legge sul cosiddetto "dopo di noi" (n. 292 e 2232), assegnati in sede referente alla 11<sup>a</sup> Commissione.

Soggiunge che, in assenza di obiezioni, alla luce dell'andamento dei lavori presso le Commissioni di merito, l'esame dei disegni di legge sulla lingua dei segni sarà avviato già nel corso di questa settimana; l'esame dei disegni di legge sul "dopo di noi" avrà invece inizio a partire dalla prossima settimana

Poiché non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

La <u>PRESIDENTE</u> comunica che, in relazione ai disegni di legge n. 2224 e connessi, è stato definito un nutrito calendario di audizioni (più di trenta, nel complesso, alcune delle quali già svolte).

Fa presente che continuano, peraltro, a giungere numerose richieste di audizione.

Per coniugare la rapidità dell'esame con l'esigenza di non privare la Commissione di possibili contributi all'istruttoria, propone che alle ulteriori richieste di audizione si risponda comunicando che il calendario è già definito, ma dando la disponibilità all'acquisizione di eventuali documenti scritti: questi ultimi verranno posti nella disponibilità dei commissari e, ove nulla osti, pubblicati sulla pagina

web della Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

### RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

La Commissione 12a, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, formula una relazione favorevole.

# 1.4.2.3. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

# 1.4.2.3.1. 14<sup>a</sup>Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 20 (pom., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 16/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>) Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

> MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2016 **20<sup>a</sup> Seduta**

Presidenza della Presidente

CARDINALI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 11a Commissione:

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri : parere favorevole con osservazioni.

